



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

102^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

mercoledì 11 luglio 2018

**Presidenza del Vicepresidente LONGO
indi del Presidente LOIZZO**

INDICE

Presidente	pag.	3	Damascelli	pag.	9
Congedi	»	3	DDL n. 38 del 27/03/2018 “Modifica della l.r. 21 dicembre 2017, n. 59 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche ambientali e per il prelievo venatorio”		
Ordine del giorno	»	3			
Proposta di legge Damascelli, Marmo N., Gatta, Pentassuglia, Colonna, Mennea “Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici”			Presidente	»	10,12
			Borraccino, <i>relatore</i>	»	11
Presidente	»	3,5	Bozzetti	»	12
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	4	<i>Esame articolato</i>		
Damascelli	»	5	Presidente	»	13,15
<i>Esame articolato</i>			Proposta di legge Laricchia, Ga-		
Presidente	»	5,6,7,8,9,10			

**lante, Bozzetti “Relazione di fine
legislatura regionale”**

Presidente	pag.	15
Amati, <i>relatore</i>	»	15
<i>Esame articolato</i>		
Presidente	»	15,16,17,18

**PRESIDENZA DEL
PRESIDENTE LOIZZO****Sull'ordine dei lavori**

Presidente	pag.	18,20,21
Bozzetti	»	19
Amati	»	20
Di Bari	»	20

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LONGO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12.13).

(Segue inno nazionale)

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo l'assessore Di Gioia.

Non essendovi osservazioni, il congedo si intende concesso.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Proposta di legge Damascelli, Marmo N., Gatta, Pentassuglia, Colonna, Mennea "Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici" – *(rel. cons. Pentassuglia)*;

2) DDL n. 38 del 27/03/2018 "Modifica della l.r. 21 dicembre 2017, n. 59 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche ambientali e per il prelievo venatorio" – *(rel. cons. Borraccino)*;

3) Proposta di legge Laricchia, Galante, Bozzetti "Relazione di fine legislatura regionale" – *(rel. cons. Amati)*;

4) Proposta di legge Di Bari, Bozzetti, Barone, Galante, Conca, Laricchia, Casili, Trevisi "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo" *(Iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio)*;

5) Proposta di legge Amati, Cera, Colonna, Mennea "Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti" *(Iscritta all'ordine del giorno ai sensi*

dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio);

6) Proposta di legge Bozzetti, Barone, Di Bari, Casili, Trevisi, Conca, Laricchia, Galante "Modifica della legge Regionale n. 32/2009, Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia" *(Iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio)*;

7) Proposta di legge Amati, Mazzarano, Zinni, Zullo, Cera "Integrazioni all'art. 1 dello Statuto della Regione Puglia" – in prima lettura ai sensi dell'art. 123 della Cost. – *(rel. cons. Congedo)*;

8) Proposta di legge Caroppo A., Marmo N., Damascelli, Gatta, De Leonardis, Stea, Cera "Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello Statuto della Regione Puglia" – in prima lettura ai sensi dell'art. 123 della Cost. – *(rel. cons. Congedo)*;

9) Proposta di legge Barone, Bozzetti, Di Bari, Laricchia "Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)" – in prima lettura ai sensi dell'art. 123 della Cost. – *(rel. cons. Congedo)*;

10) DDL n. 25 del 20/03/2018 "Modifica all'art. 2 della legge regionale del 12 maggio 2004, n. 7. Statuto della Regione Puglia" – in prima lettura ai sensi dell'art. 123 della Cost. – *(rel. cons. Congedo)*

11) Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro - Elezione della rappresentante designata dal Gruppo consiliare "La Puglia con Emiliano", in sostituzione della dott.ssa Eleonora Serena Romano (art. 4 l.r. 16/1990) – *(rel. cons. Borraccino)*.

Proposta di legge Damascelli, Marmo N., Gatta, Pentassuglia, Colonna, Mennea "Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al

punto n. 1), reca: «Proposta di legge Damascelli, Marmo N., Gatta, Pentassuglia, Colonna, Mennea “Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, dal 4 marzo 2011 sono entrati in applicazione il Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano – abrogativo del Regolamento CE n. 1774/2002 (previgente regolamento sui sottoprodotti di origine animale) – ed il Regolamento UE n. 142/2011 (di seguito definito “Regolamento di attuazione”) della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009.

I sottoprodotti di origine animale (SOA) si ottengono prevalentemente dalla macellazione di animali destinati al consumo umano, dalla produzione di alimenti di origine animale, dallo smaltimento dei cadaveri sia degli animali da reddito che da affezione e dall'applicazione di piani di eradicazione delle malattie infettive del bestiame.

Il Regolamento n. 1069/2009 si applica ai SOA o ai prodotti derivati (PD) che sono esclusi dal consumo umano per “legge” o per “scelta”, ad esempio per motivi commerciali.

In passato, le crisi connesse all'insorgenza dell'afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell'uso improprio di determinati sottoprodotti di origine animale sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, nonché sulla fiducia dei consumatori.

Tali situazioni critiche possono avere un

impatto più ampio sulla società in senso globale, attraverso l'incidenza da esse esercitata sulla situazione socioeconomica degli agricoltori e dei settori industriali interessati, nonché sulla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale. Potrebbero, inoltre, avere conseguenze negative per l'ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità.

Con delibera n. 2234 del 30.11.2013 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee guida per l'applicazione del Regolamento n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento n. 1774/2002”, in cui sono previste, tra l'altro, le modalità di smaltimento delle carcasse degli animali da reddito morti in allevamento.

Con la presente proposta di legge, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale la sicurezza alimentare dei cittadini e la salute animale e per consentire la verifica delle cause di decesso dei capi di bestiame, causate dalle contingenti emergenze igienico - sanitarie, nonché dalla necessità di salvaguardia ambientale, si intende disciplinare un regime di aiuti per la rimozione, il trasporto e la distruzione dei capi morti in allevamento, proporzionato al rischio per la salute pubblica e degli altri animali allevati nelle aziende interessate, avvalendosi dell'ARA (Associazione Regionale Allevatori) della Puglia.

La presente proposta di legge interviene nel rispetto delle norme sanitarie concernenti la raccolta, il trasporto e la distruzione delle carcasse di origine animale, attraverso la previsione di un regime di aiuti coerente con le previsioni di cui all'articolo 27 del Regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione n. 1857/2006.

Si ringrazia la Commissione per il lavoro prodotto e si rimette il provvedimento al Consiglio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Damascelli. Ne ha facoltà.

DAMASCELLI. Signor Presidente, ho presentato questa proposta di legge, che ha ricevuto l'approvazione di quattro Commissioni, di cui ringrazio i componenti, nonché l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni agricoltura, assistenza sanitaria e servizi sociali, ambiente e bilancio, proposta che oggi arriva in Consiglio regionale, con il fine principale di tutelare la salute pubblica, garantire la sicurezza alimentare, dare fiducia ai consumatori e sostenere le aziende agricole che operano nel settore della zootecnia.

In passato, le diverse crisi che hanno purtroppo colpito il settore zootecnico, con alcuni casi legati alla presenza di afta epizootica, alla diffusione di encefalopatie spongiformi trasmissibili, alla presenza di diossine nei mangimi, hanno messo a rischio il settore e hanno generato pericoli per la salute dell'uomo e degli animali. Proprio da qui sorge, attraverso un'interlocuzione costante con il mondo agricolo, la necessità di ritornare su questo argomento per assicurare un provvedimento legislativo che offra certezza alla nostra catena alimentare, che dia fiducia ai cittadini che consumano prodotti derivanti dalla zootecnia e suoi derivati e che assicuri che gli animali deceduti nelle aziende agricole siano correttamente smaltiti attraverso una procedura che preveda il trasporto e la distruzione in impianti di incenerimento regolarmente autorizzati.

Si intende attuare questo progetto attraverso la stipula di una convenzione tra Giunta regionale e Associazione Regionale Allevatori della Puglia, la quale dovrà sottostare ad alcune regole e riceverà un sostegno economico, quindi fondi, che dalla stessa dovranno es-

sere utilizzati – a tal riguardo ho presentato un emendamento – per affidare il servizio tramite procedura ad evidenza pubblica. Essendo soldi pubblici, è giusto che siano utilizzati, anche se da soggetti non pubblici, per l'affidamento del servizio con procedure ad evidenza pubblica. Questo, quindi, è lo scopo, ovverosia consentire il monitoraggio delle cause di mortalità, al fine di un controllo epidemiologico costante e della prevenzione delle malattie animali, fondamentale per tutelare l'ambiente e la salute e, di conseguenza, per migliorare le condizioni igienico-sanitarie.

Ringrazio tutti i commissari delle quattro Commissioni per aver votato a favore di questo provvedimento, che oggi arriva finalmente in Consiglio regionale.

Diamo un segnale a un settore importante della nostra economia, quale quello dell'agricoltura e in particolare della zootecnia, ma fondamentale puntiamo a tutelare la salute dei consumatori.

Come preannunciato, ho presentato un emendamento, che ho poc'anzi depositato, con cui chiedo di aggiungere all'articolo 3 il comma 4 – naturalmente possiamo formularlo anche in maniera diversa, perché quello che conta è la sostanza più che la forma –, che recita come segue: «L'affidamento del servizio da parte dell'ARA della Puglia dovrà avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica». Non c'è bisogno di illustrarlo, è molto chiaro: è semplicemente un fatto di trasparenza e correttezza.

Grazie.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Finalità

1. Al fine di tutelare la salute pubblica, oltre che consentire il monitoraggio delle cause

di mortalità, ai fini di un costante controllo epidemiologico e di prevenzione delle malattie animali, garantire la sicurezza alimentare e la salvaguardia ambientale ed assicurare una più efficiente gestione dell'anagrafe del bestiame, la Regione Puglia, in armonia con i principi sanitari e ambientali e in conformità delle misure disciplinate dal Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002", interviene per assicurare lo smaltimento degli animali morti in azienda attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati, delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Caracciolo, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Regime degli aiuti

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione dispone interventi a favore dei soggetti di cui al comma 3, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda. Possono essere concessi aiuti per la rimozione dei capi morti, fino al cento per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al settantacinque per cento dei costi sostenuti.

2. Gli aiuti disciplinati dalle presenti disposizioni sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto.

3. L'accesso agli aiuti di cui al comma 1 è concesso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale.

4. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, apposita deliberazione da trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 702/2014, con la quale provvede a disciplinare:

a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti previsti dalle presenti norme, ivi comprese eventuali condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti;

b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti;

c) le eventuali altre condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 702/2014;

d) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'articolo è approvato.

art. 3

Esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione Puglia, nelle materie di cui alle presenti disposizioni, esercita le funzioni amministrative di vigilanza, controllo e sostitutive.

2. La Regione Puglia per l'attività gestionale delle materie di cui alle presenti norme, previa stipula di apposita convenzione, si avvale dell'ARA (Associazione Regionale Allevatori) della Puglia.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, approva apposito schema di convenzione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Damascelli, del quale do lettura: «Aggiungere il seguente comma 4: “L'affidamento del servizio da parte dell'ARA della Puglia dovrà avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,

Maurodinoia, Mazzarano,
Pellegrino, Piemontese, Pisticchio,
Romano Giuseppe,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si è astenuto il consigliere:
Pentassuglia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pisticchio,
Romano Giuseppe,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'articolo è approvato.

art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti norme è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro duecentomila ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 29 dicembre 2017, n.67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)" con prelevamento dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Piemontese, Pisicchio,
Romano Giuseppe,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'articolo è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo a firma del Presidente Loizzo, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

“Art. 5 (Modifica all'articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16)

1. Alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli), è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

‘Art. 13 (Disposizioni in materia di commercio dei prodotti a chilometro zero)

1. Al fine di favorire l'acquisito e il consumo di prodotti a chilometro zero, gli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), che destinano alla vendita di prodotti almeno il dieci per cento della superficie totale di vendita, possono beneficiare di incentivi da

parte dei comuni e di contributi da parte della Regione. Con il regolamento di cui all'articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.

2. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati per il commercio su aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi, favoriscono la presenza di posteggi dedicati alla vendita di prodotti a chilometro zero e/o alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli di cui all'articolo 9.

3. Per la vendita di cui ai commi 1 e 2, devono essere previsti spazi appositamente dedicati e allestiti in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti’.”».

DAMASCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMASCELLI. Signor Presidente, premesso che io ho votato a favore di questa proposta legge, quindi sono d'accordo anche con questo provvedimento, francamente non capisco l'attinenza di questo emendamento rispetto allo smaltimento delle carcasse, dal momento che esso fa riferimento alle norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli.

È chiaro che con una legge si può modificare tutto, però non vedo l'attinenza tra questo emendamento e la proposta di legge in esame, ma solo per un fatto di ordine, di organicità.

PRESIDENTE. Le faccio semplicemente presente che questo emendamento è necessario per recepire le osservazioni del Governo.

DAMASCELLI. Ma non si poteva predisporre una proposta di legge *ad hoc*? Il cittadino che andrà a leggere la legge sulle carcasse si ritroverà questa norma.

PRESIDENTE. Lo so, però è un articolo solo, quindi evitiamo. La ringrazio.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi,
Campo, Caracciolo,
De Leonardis,
Giannini,
Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pischicchio,
Romano Giuseppe,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Congedo,
Damascelli, Di Bari,
Galante,
Laricchia, Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	20
Hanno votato «sì»	20
Consiglieri astenuti	8

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Barone, Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Piemontese, Pischicchio,
Romano Giuseppe,
Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

La proposta di legge è approvata.

DDL n. 38 del 27/03/2018 “Modifica della l.r. 21 dicembre 2017, n. 59 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «DDL n. 38 del 27/03/2018 “Modifica della l.r. 21 dicembre 2017, n. 59 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

BORRACCINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la Seconda Commissione consiliare ha esaminato il Disegno di legge n. 38 del 27/03/2018 “Modifica della l.r. 20 dicembre 2017, n. 59 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche ambientali e per il prelievo venatorio”.

La Seconda Commissione, dopo aver esaminato e votato l’articolo unico e il provvedimento “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistiche ambientali e per il prelievo venatorio)” nella seduta del 21/06/2018, all’unanimità dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole al provvedimento sopra indicato.

Con la legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle faunistiche ambientali e per il prelievo venatorio”, si era provveduto ad aggiornare la precedente legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle faunistiche - ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”, adottata anche in applicazione della normativa nazionale in materia di cui alla legge n. 11 febbraio 1992, n. 157. La l.r. n. 59/2017 costituisce, quindi, di fatto, una ri-proposizione, diffusamente emendata, della precedente l.r. 27/1998 ora abrogata.

In ordine alla l.r. 59/2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato una serie di osservazioni avanzate da alcuni Ministeri, riguardanti situazioni di conflitto rilevate tra la norma regionale e la normativa nazionale vigente, con aspetti che configurerebbero possibili violazioni dell’articolo 117, comma secondo, del dettato Costituzionale.

Pressoché tutte le osservazioni formulate riguardano di fatto parti già contenute nella precedente l.r. n. 27/1998 e non emendate con la l.r. n. 59/2017.

Verificato che le osservazioni formulate dai diversi Ministeri possono anche determinare confusione nell’esercizio delle attività inerenti la fauna selvatica o dell’attività venatoria, comportando anche rischi di carattere penale per i diversi possibili soggetti interessati dall’applicazione delle rinnovate disposizioni regionali, anche al fine di scongiurare ogni conflitto istituzionale con l’eventuale ricorso dello Stato alla Corte Costituzionale, si è ritenuto opportuno proporre le modifiche di cui al presente disegno di legge che riguardano specificamente:

- il funzionamento del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio (art. 5 l.r. 59/2017);

- gli aspetti sanitari-veterinari connessi alla gestione delle strutture che, a vario titolo, detengono, allevano o immettono fauna selvatica (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15 e 18 l.r. 59/2017);

- la definizione dell’atteggiamento di caccia, meno restrittivo nella disposizione regionale (art. 19 l.r. 59/2017) rispetto alla norma quadro statale (l. 157/1992);

- la previsione delle modalità di svolgimento delle attività di controllo della fauna selvatica più estensiva nella legge regionale (artt. 31 e 40 l.r. n. 59/2017) rispetto alla norma quadro statale (l. 157/1992);

- gli aspetti connessi a specifiche competenze degli organi dello Stato (artt. 27, 32, 41, 45, 47 della l.r. n. 59/2017).

Con l’occasione si è ritenuto altresì opportuno correggere un errore materiale manifestatosi in sede di pubblicazione della legge regionale sul BURP, lì dove al comma 7 dell’articolo 30 risultano mancanti le lettere a) e b), già approvate in Aula, con le quali si definiscono il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria cacciabili. Inoltre, si è meglio specificato al comma 5 dell’articolo

11 il richiamo al dato storico dell'anno precedente quale riferimento del numero di cacciatori residenti in ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC), da prendere a base per l'ammissione annuale dei cacciatori ospiti all'attività venatoria in quell'ATC.

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il disegno di legge è ora sottoposto alla valutazione dell'Aula per l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto e per fare alcune precisazioni in merito al disegno di legge in esame.

Dichiaro innanzitutto che voteremo a favore di questo disegno di legge che, così come annunciato in Commissione, interviene per modificare, seguendo i suggerimenti arrivati dal Governo nazionale, la legge sulla caccia approvata qualche mese fa.

Ci tengo a fare questo intervento semplicemente per sottolineare che numerose delle modifiche che sono state richieste e apportate erano già state presentate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle attraverso degli emendamenti, che poi però sono stati bocciati.

Questo a testimonianza del fatto che noi, nonostante la posizione del Movimento 5 Stelle su quella legge fosse piuttosto chiara, all'epoca abbiamo lavorato con il solo intento di fare qualcosa di positivo per la regione e di buono per il settore. In particolare, mi riferisco alle modifiche che sono state apportate alla lettera a), dove il gettone di presenza viene abbassato da 60 a 30 euro, mentre il Movimento 5 Stelle aveva proposto di eliminare completamente il gettone di presenza, a testimonianza del fatto che probabilmente era sta-

to stanziato un importo eccessivo a disposizione della legge.

Mi riferisco, inoltre, alle lettere k) e l), alle quali avevamo presentato degli emendamenti, anche in quel caso bocciati, che sopprimevano alcune parole, che oggi vengono soppresse con questo provvedimento, in quanto ricordo a tutti, a noi per primi, che la giurisprudenza ritiene che l'esercizio venatorio comprenda non solo l'effettiva cattura o l'uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare alla complessiva organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze in tempo o in luogo che, comunque, appaia diretto a tale fine. Questo a testimonianza e a riprova del fatto che allora ci avevamo visto giusto.

Mi riferisco, infine, alla lettera r), che richiama l'articolo 31, dove viene soppresso il comma 11, che recita: "La Regione Puglia, per comprovate ragioni di protezione di fondi coltivati e degli allevamenti, per autorizzare su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture provinciali, su parere dell'ISPRA, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche".

Questa è la famosa questione dei gatti e cani selvatici che giustamente avevamo portato all'attenzione già in questa legge ed eravamo riusciti, con un nostro emendamento, a stralciare in una parte della legge, ma che era presente anche in un'altra parte e stranamente non si era proceduto alla soppressione anche di questo comma, che oggi arriva tramite richiesta da parte del Governo.

Tutto questo per dire semplicemente che, al di là del "avevamo ragione", che lascia il tempo che trova ovviamente, molto spesso, anche recentemente, veniamo accusati di essere poco eleganti, ma sicuramente, anche se possiamo apparire poco eleganti - questa è

un'opinione personale, naturalmente -, c'è una mancanza di buonsenso dall'altra parte, dove, a testimonianza del lavoro che il Movimento 5 Stelle conduce sempre nel merito delle questioni, anche quando la posizione è contraria, Presidente, il buonsenso dovrebbe sempre prevalere.

Grazie.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. La l.r. 59/2017 è così modificata:

a) All'articolo 5, il comma 10 è così sostituito:

“10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a 30 euro, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle vigenti norme regionali in materia”;

b) All'articolo 6, comma 7, dopo le parole “pesca e foreste”, sono aggiunte le parole “, che opera nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e s.m.i.”;

c) All'articolo 10, comma 1, dopo le parole “I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica”, sono aggiunte le parole “, che operano nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954 e s.m.i.”;

d) All'articolo 11, comma 5, dopo le parole: “dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento”, sono aggiunte le parole “, così come rivenienti dal dato storico dell'anno precedente.”;

e) All'articolo 12, comma 1, dopo le parole “I centri privati di riproduzione della fauna selvatica”, sono aggiunte le parole “, che operano nel rispetto del Regolamento di polizia

veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954 e s.m.i.”;

f) All'articolo 13, comma 1, dopo le parole “La Regione regolamenta”, sono aggiunte le parole “, nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954 e s.m.i.”;

g) All'articolo 13, comma 1, lettera c), è soppressa la parola “esotica”;

h) All'articolo 14, comma 7, dopo le parole “gestione e funzionamento”, sono aggiunte le parole “nel rispetto, per i casi dovuti, del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954 e s.m.i.”;

i) All'articolo 15, comma 11, dopo le parole “addestramento cani”, sono aggiunte le parole “nel rispetto, per i casi dovuti, del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954 e s.m.i.”;

j) All'articolo 18, comma 3, dopo le parole “controlli sanitari”, è aggiunta la parola “ufficiali”;

k) All'articolo 19, comma 3, sono sopresse le parole “e, comunque con armi pronte per l'uso e cariche”;

l) All'articolo 19, il comma 4 è così sostituito:

“4. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi di cui all'articolo 29 o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.”;

m) All'articolo 27, comma 1, le parole “titolari delle licenze di caccia.”, sono sostituite dalle parole “cacciatori operanti annualmente in Puglia.”;

n) All'articolo 27, comma 2, sono sopresse le parole “, sulla base dei dati trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio e al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia” e, dopo le parole “tesserino venatorio regionale”, sono inserite le parole “e dei permessi rilasciati ai cacciatori extraregionali”;

o) All'articolo 30, comma 7, dopo i due punti reintegrare le seguenti lettere a) e b):

“a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l’abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;

b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci. Dieci fra palmpedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.”;

p) All’articolo 31, comma 8, sono soppresse le parole “, nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito anch’esso di porto d’armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli ATC”;

q) All’articolo 31, comma 9, le parole da “può essere autorizzato” a “al comune interessato.” sono sostituite dalle parole “può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell’ISPRA e della ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del comune interessato.”;

r) All’articolo 31, il comma 11 è soppresso;

s) All’articolo 32, comma 10, sono soppresse le parole “o uccide accidentalmente” e dopo la parola “esemplari”, sono aggiunte le parole “in difficoltà o morti”;

t) All’articolo 40, comma 1, lettera c), le parole “regolarmente tabellate” sono sostituite dalle parole “fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) comma 1 dell’articolo 21 della legge 157/1992”, e dopo le parole “cinquanta metri dagli stessi”, sono aggiunte le parole “purché opportunamente tabellate”;

u) All’articolo 40, comma 1, la lettera dd) è così sostituita:

“dd) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, nei limiti di cui alla precedente lettera h), nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio;”;

v) All’articolo 41, comma 2, lettera a), le parole “A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la” sono sostituite dalle parole “Per tali agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconosci-

mento della” e le parole “Detti agenti” sono sostituite dalle parole “Gli agenti riconosciuti agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza,”;

w) L’articolo 45 è così sostituito: “Art. 45 Sanzioni penali

1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano, nei casi previsti, le sanzioni penali di cui all’articolo 30 della legge 157/1992 e s. m. i.”;

x) All’articolo 47, sono soppressi i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mentre il comma 7 è così sostituito:

“7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all’articolo 22, con relativo ritiro, è prevista nei casi di sospensione o di ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell’autorità competente.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Conca,
Di Bari,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano,
Nunziante,
Pellegrino, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Congedo,
De Leonardis,

Mennea,
Pentassuglia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	4

L'articolo è approvato.

Si intende, pertanto, approvato il disegno di legge nel suo complesso.

Proposta di legge Laricchia, Galante, Bozzetti “Relazione di fine legislatura regionale”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 3), reca: «Proposta di legge Laricchia, Galante, Bozzetti “Relazione di fine legislatura regionale».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e ad approvare la proposta di legge “Relazione di fine legislatura regionale”.

La presente proposta di legge mira ad introdurre un ulteriore strumento di garanzia della trasparenza dell'operato dell'organo di governo.

La relazione di fine legislatura, redatta dai Direttori dei Dipartimenti regionali, ciascuno per l'ambito di propria competenza, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale. Quanto ai controlli sulla relazione medesima è prevista la redazione di un parere da parte dell'organo di vigilanza interno regionale, e cioè del Collegio dei revisori dei conti.

La relazione di fine legislatura contiene la

descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura regionale, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- c) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa pubblica e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- d) situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica e quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
- e) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
- f) stato di certificato del bilancio regionale.

La I Commissione, dopo aver esaminato l'istruttoria preliminare svolta dai Servizi competenti e preso atto delle relazioni accompagnatorie dei disegni di legge, esaurita la discussione ed il confronto, ha proceduto alla votazione dei singoli articoli e dell'intero disegno di legge, esprimendo parere favorevole a maggioranza dei voti dei Commissari presenti.

Si sottopone pertanto il disegno di legge all'esame ed all'approvazione di questa Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

*art. 1**Principi e finalità*

1. Al fine di garantire la trasparenza e la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché la partecipazione informata del cittadino alle decisioni di entrata e di spesa, la Regione Puglia redige una relazione di fine legislatura.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Conca,
Di Bari,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2**Relazione di fine legislatura regionale*

1. La relazione di fine legislatura, redatta

dai Direttori dei Dipartimenti regionali, ciascuno per l'ambito di propria competenza, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data della scadenza della legislatura.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, al Collegio dei Revisori dei Conti che, entro quindici giorni dal ricevimento, esprime parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso. La relazione di fine legislatura ed il parere espresso dal Collegio sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia entro il giorno successivo al ricevimento del parere da parte del Presidente della Giunta regionale.

3. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura regionale, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- c) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa pubblica e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- d) situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica e quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
- e) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;

f) stato di certificato del bilancio regionale.

4. La relazione di fine legislatura contiene altresì una descrizione sullo stato di attuazione del programma elettorale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Conca, Congedo
Di Bari,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

Non ha partecipato alla votazione:
il Presidente Longo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'articolo è approvato.

art. 3

*Integrazioni alla legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45*

1. Al comma 1, articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia) dopo la lettera "g) rendersi disponibile ad attività di collaborazione con gli organi regionali che possono chiedere pareri non vincolanti" è aggiunta la lettera:

"h) esprimere parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Conca,
Di Bari,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si è astenuto il consigliere:
Congedo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	1

L'articolo è approvato.

*art. 4**Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Cera, Conca, Congedo,
Di Bari,
Galante, Gatta, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'articolo è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso,
Blasi, Bozzetti,
Caracciolo, Cera,
Di Bari,
Galante, Giannini,
Laricchia, Leo, Loizzo, Longo,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pellegrino, Pentassuglia, Pisicchio,
Romano Giuseppe, Romano Mario,
Trevisi, Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

La proposta di legge è approvata.

**PRESIDENZA DEL
PRESIDENTE LOIZZO**

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Come avete sicuramente visto dall'ordine del giorno, i punti nn. 4), 5) e 6) dell'ordine del giorno riportano tre proposte di legge che sono state iscritte all'ordine del giorno in maniera legittima, sulla base dell'applicazione dell'articolo 17 del Regolamento interno, ma che per varie ragioni non hanno trovato l'iter di discussione e di completamento dei lavori in Commissione.

Ho posto la questione, ieri, in Conferenza dei Presidenti, nella speranza di ricevere l'autorizzazione a formulare, a nome dell'intera Conferenza, questo appello, però, siccome vi erano delle opinioni diverse, l'appello lo faccio a nome mio: chiedo ai proponenti, che in base all'articolo 17 sono i titolari della decisione, di rinviare i tre provvedimenti in

Commissione, al fine di consentire il completamento dei lavori. Addirittura dei punti nn. 4) e 6) non si è mai discusso, non è mai cominciata la discussione nelle Commissioni competenti.

Io, come già sanno i consiglieri, mi sono già attivato con i dirigenti e l'Ufficio d'Aula per cercare di superare queste difficoltà e queste criticità che attengono a provvedimenti che, dopo addirittura un anno, non trovano una discussione in Aula. Mi sono impegnato e mi sto già adoperando per monitorare, passo dopo passo, l'avanzamento dei provvedimenti nelle Commissioni per consentire a tutti, nei tempi prefissati dal Regolamento, di vedere discusso e completato l'iter. Questo mi impegno a fare non appena riprenderanno i lavori a settembre, ovviamente sollecitando tutti i vari inadempimenti. In molti casi sono anche gli assessorati che non fanno pervenire i referti tecnici, in altri casi sono criticità dovute all'attività della Commissione, a volte incomprensibili. Cercherò, nel limite del possibile, di evitare queste criticità.

Pertanto, con l'impegno che al primo Consiglio regionale utile queste tre proposte di legge troveranno l'iscrizione all'ordine del giorno, chiedo ai proponenti, a mano a mano che chiamerò i punti, di accedere al rinvio in Commissione per consentire di completare la valutazione dei provvedimenti. Questo è l'appello che vi rivolgo. Ovviamente, se non è possibile, procederemo alla discussione e alla successiva votazione in Aula.

Chiamo il punto n. 6) all'ordine del giorno: «Proposta di legge Bozzetti, Barone, Di Bari, Casili, Trevisi, Conca, Laricchia, Galante "Modifica della legge Regionale n. 32/2009, Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia"».

Ha facoltà di parlare il consigliere Bozzetti.

BOZZETTI. Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per l'intervento. Io non ho nessun problema a rimandare in Commissione questa proposta di legge, però mi permetta di

prendere qualche minuto per far rilevare alcune questioni.

Una prima questione è prettamente di buonsenso, per ritornare al concetto di buonsenso citato in precedenza. Per quanto riguarda questa proposta di legge, il referto tecnico è datato 13 novembre 2017, quindi parliamo di ben sei mesi fa, e altrettanto si è atteso dopo la presentazione della proposta di legge per il referto tecnico. Quindi, parliamo di una proposta di legge che non è mai arrivata in discussione in Commissione a distanza di un anno.

Questo a testimonianza del fatto – e non è il primo caso purtroppo – che sembra ci sia un'avversione nei confronti delle proposte di legge proposte dal Movimento 5 Stelle per la loro discussione nelle rispettive Commissioni, proprio perché, come dicevo, non è la prima volta che questo accade, tranne in rari casi – questo è doveroso precisarlo –, come ad esempio è successo nella IV Commissione.

Detto questo, Presidente, la ringrazio per l'impegno assunto, e non è la prima volta che accade proprio nel rispetto dei lavori del Consiglio, trovo però alquanto avvilente che ci debbano essere più richiami formali soprattutto nei confronti di assessori o consiglieri di maggioranza, quando quello che si chiede è semplicemente il rispetto del lavoro che ognuno di noi è stato chiamato a svolgere in Consiglio regionale.

Per venire al merito della proposta, desidero segnalare, soprattutto agli uffici tecnici, una possibile illegittimità di un atto deliberativo della Giunta. Mi riferisco precisamente alla deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2018, n. 6, dove viene approvato il Piano triennale dell'immigrazione 2016-2018. Questo perché la legge n. 32/2009, all'articolo 9, comma 2, ma anche in un altro articolo, prevede che per l'approvazione del suddetto piano è obbligatorio il parere della Consulta per l'immigrazione, Consulta che non viene richiamata nella presente delibera, Consulta che quantomeno fino al 13 novembre non era stata

istituita (lo riporta anche il referto tecnico) e che presumibilmente ad oggi non è stata ancora istituita.

La nostra proposta di legge, a mia prima firma, viene incontro proprio a queste esigenze, ovvero snellire la legge n. 32/2009 per permettere l'elaborazione e l'approvazione del Piano triennale per l'immigrazione, che è stata una questione portata all'attenzione proprio dal Movimento 5 Stelle con l'audizione in VI Commissione del compianto Stefano Fumarulo, dove si fecero presenti proprio i punti portati all'attenzione attraverso la proposta di legge, proprio per arrivare all'approvazione del Piano triennale.

In conclusione, sono favorevole a rimandare in Commissione questa proposta di legge, che vede una ATN positiva e che credo non troverà nessun motivo ostativo, dal momento che richiama solamente alcuni adeguamenti alle nuove norme nazionali e va incontro alla Giunta per l'approvazione del Piano triennale, però chiedo formalmente che si predisponga una delibera che vada ad annullare quella precedente, si provveda immediatamente a modificare la legge e si proceda, con i richiami alla legge corretti, all'approvazione del Piano triennale dell'immigrazione.

Grazie.

PRESIDENTE. Il punto, pertanto, viene rinviato in Commissione.

Chiamo il punto n. 5) all'ordine del giorno: «Proposta di legge Amati, Cera, Colonna, Mennea “Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità – Primi provvedimenti”».

Ha facoltà di parlare il consigliere Amati.

AMATI. Signor Presidente, dopo essermi consultato con gli altri proponenti, dichiaro che siamo favorevoli ad accogliere la sua richiesta di rinviare l'esame della proposta di legge alla Commissione competente in tempo per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta di settembre. Ne deriva – ma lo dico soltanto per chiarezza – che il mancato

esame entro quel tempo abiliterà eventualmente i proponenti a richiedere nuovamente l'iscrizione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento interno.

Voglio puntualizzare – questo attiene più al metodo, però strettamente legato al merito, del resto se siamo qui è anche perché evidentemente legittimamente c'è stato un dibattito in Commissione – che resta inteso che qualsiasi proposta legittima – sottolineo legittima –, che però modifichi radicalmente l'intento originario dei proponenti, sarà motivo per anticipare la richiesta di esame diretto da parte dell'Aula, perché riteniamo che, quando ci sono gli argomenti più spinosi – legittimi, e ripeto legittimi, anzi onore a tutte le persone che li hanno proposti –, in quelle circostanze sovrana sia l'Aula, alla quale eventualmente noi ci sentiremo di rivolgerci.

Grazie.

PRESIDENTE. Va bene. Ne prendiamo atto. Il punto è rinviato.

Chiamo il punto n. 4) all'ordine del giorno: «Proposta di legge Di Bari, Bozzetti, Barone, Galante, Conca, Laricchia, Casili, Trevisi “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”».

Ha facoltà di parlare la consigliera Di Bari.

DI BARI. Signor Presidente, quanto accaduto alla proposta di legge del collega Bozzetti è la stessa cosa che è accaduta per la mia: io l'ho depositata ad ottobre, la proposta ha ricevuto una ATN favorevole a marzo, siamo arrivati a luglio. e adesso mi chiedete di rimandarla in Commissione.

Personalmente, ritengo che potremmo anche provare a discutere questa proposta di legge, anche perché si articola su nove articoli soltanto e investe un fenomeno particolarmente importanti che coinvolge i nostri ragazzi e, più in generale, l'aspetto sociale delle nostre realtà. Peraltro, se ne parla costantemente in questi ultimi tempi, anche a seguito purtroppo

dei diversi suicidi che si sono verificati a seguito di episodi di bullismo e cyberbullismo.

Ad ogni modo, se l'Aula ritiene che sia importante portarla in Commissione per fare un approfondimento, mi adeguo. Tuttavia, anch'io sono della stessa idea del consigliere Amati: qualora dovesse subire dei cambiamenti sostanziali, chiederò che venga riportata in Consiglio esattamente come è stata portata qui oggi.

PRESIDENTE. Io cercherò di seguire i vostri suggerimenti. Ciò che posso garantirvi è che, entro il primo Consiglio utile di settembre, i provvedimenti verranno iscritti all'ordine del giorno, nella speranza che si possa completare in maniera positiva il lavoro delle Commissioni.

Naturalmente sono d'accordo prima con il collega Amati e poi con la collega Di Bari: qualora in Commissione si dovessero verificare degli stravolgimenti rispetto all'intenzione dei proponenti, mi pare evidente che si debba salvaguardare il diritto dei proponenti – non potrei, peraltro, nemmeno negarlo, considerato che lo prevede il Regolamento – di riproporre legittimamente in Aula il provvedimento nella stesura originaria, dove, essendo

l'Aula sovrana, valuteremo tutte le posizioni e tutti gli emendamenti per pervenire alla votazione.

Chiaramente, siccome si tratta di materie delicate, mi auguro, come si era già avviato il lavoro in Commissione, che si possa arrivare a una composizione positiva che contempli all'interno del provvedimento i valori e i principi originari previsti dalla proposta. Speriamo.

Se poi non sarà possibile, come diciamo sempre, l'Aula è sovrana e discuteremo qui fino in fondo come comportarci.

Ringrazio i proponenti per la sensibilità manifestata. Ripeto, mi adopererò, per questo come per altri provvedimenti, di pervenire rapidamente alle discussioni in Commissione, nella speranza che queste criticità o queste discriminazioni possano cessare il più rapidamente possibile.

Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, pertanto vi ringrazio per la vostra presenza e dichiaro chiusa la seduta. Vi convocheremo non appena saranno pronti i documenti contabili per la variazione di bilancio.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (*ore 12.56*).